



# AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FERRANDINA

PIAZZA PLEBISCITO

PROVINCIA DI MATERA



## FUTURA



## LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**

**MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA**

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle  
Università

Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole

### **Riqualificazione architettonica e funzionale della Palestra della Scuola media "Giovanni Paolo II"**

**CUP: E49I22000000006**

IL Progettista incaricato  
( Arch. Daniela Carmen COSCIA )

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
( Ing. Antonio MELE )

## SCHEMA DI CONTRATTO

## A18

Scala:

data: Giugno 2023



UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FERRANDINA

(PROVINCIA DI MATERA)

Rep. n. ..../2023

**Next Generation EU Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 – “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”**

OGGETTO: contratto pubblico per l’appalto dei lavori di “ *Riqualificazione architettonica e funzionale della Palestra della Scuola media «Giovanni Paolo II»*” - Codice CUP: E49I22000000006 - Codice CIG \_\_\_\_\_.

L'anno **duemila**\_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Ferrandina e nella Casa Comunale, avanti a me **Dott. Cosimo BASILE**, Segretario Generale del Comune di Ferrandina, autorizzato *ope legis* a rogare gli atti nell’interesse dell’Ente medesimo, si sono personalmente costituiti:

Il Sig. **PANTONE geom. Marco**, nato a Ferrandina (MT) il 13.09.1964, Tecnico Comunale, residente a Ferrandina e domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, nella sua qualità di Responsabile dell’Area V – Lavori Pubblici e Patrimonio –, il quale dichiara di agire ed intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Ferrandina (C.F. - 80000550774), che legalmente rappresenta nella precitata qualità ai sensi dell’art. 107 comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del Decreto Sindacale n. 33 del 30/12/2022 prot. 23636 del 30/12/2022 (in seguito denominato "Stazione appaltante").

	Il Sig. _____, nato a _____ (____) il _____ (CF _____), e	
	residente a _____ alla _____ n° __, il quale interviene nel presente	
	atto nella sua di Legale Rappresentante dell'Impresa _____, (C.F. e	
	P.IVA _____), domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa	
	in _____ (____) alla _____ n° __-, giusta certificazione della C.C.I.A.A. di	
	_____ numero REA _____ agli atti (in seguito denominato "Contraente	
	").	
	I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente	
	certo per averli identificati, il primo mediante conoscenza diretta ed il secondo	
	a mezzo di carta d'identità n. _____ del _____ rilasciata dal Comune di	
	_____ (____), rinunziano spontaneamente e con il mio consenso, all'assistenza	
	dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile.	
	<b>PREMESSO:</b>	
	- che per i lavori di <i>"Riqualificazione architettonica e funzionale della Palestra</i>	
	<i>della Scuola media «Giovanni Paolo II»"</i> - Codice CUP: E49I22000000006, l'Am-	
	ministrazione Comunale, con delibera di G.C. n. __ del _____, esecutiva a	
	norma di legge, ha approvato il progetto esecutivo redatto dall'Arch. <i>Coscia Da-</i>	
	<i>niela Carmen</i> , progettista nominato con Determinazione n. 26–Area V lavori	
	Pubblici e Patrimonio del 26/04/2023, -DSG n. 246 del 06/04/2023, esecutiva	
	a norma di legge, per un importo complessivo di € 489.435,00 di cui € 378.847,17	
	per lavori a base d'asta, comprensivi di € 17.146,72 non soggetti a ribasso d'asta	
	per oneri di sicurezza oltre ad € 110.587,83 per somme a disposizione dell'Am-	
	ministrazione;	
	- che i lavori in parola sono finanziati con fondi PNRR -Missione 4 – Istruzione e	

ricerca – **Componente 1** – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione:  
dagli asili nido alle Università – **Investimento 1.3** – “*Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole*”, giusta D.G.C. n° \_\_\_\_\_;

- che il **Direttore dei Lavori** in data \_\_/\_\_/20\_\_, prima dell’avvio della scelta del contraente, ha redatto apposita attestazione dello stato dei luoghi ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023;

- che con successiva Determinazione n. \_\_\_\_-Area 3 Tecnica -del \_\_\_\_- DSG n. \_\_\_\_ - del \_\_\_\_-, esecutiva ai sensi di legge, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000 , ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto mediante procedura **negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara**, che prevede l’invito di almeno **cinque** operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, abilitati alla categoria **OG1 con adeguata classifica**, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lga.23/2023 e s.m.i. avvalendosi del criterio **minor prezzo**, con offerta di ribasso sull’importo dei lavori, e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo **a misura**, come previsto all’art. 3 comma 1 lett. m) dell’allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/23;

- che con lettera di invito trasmessa **tramite piattaforma di eProcurement**, prot. n. \_\_\_\_ in data \_\_/\_\_/20\_\_, si è proceduto ad invitare gli operatori economici selezionati alla **procedura negoziata** ai sensi dell’art. 50 – comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento dei **“Riqualificazione architettonica e funzionale della Palestra della Scuola media «Giovanni Paolo II»”** - Codice CUP: **E49I22000000006** - **Codice CIG** \_\_\_\_\_ -, prevedendo un importo a base

	d'asta di € 378.847,17 di cui € 361.700,45 per lavori soggetti a ribasso d'asta e	
	€ 17.146,72 non soggetti a ribasso d'asta per oneri di sicurezza;	
	- che il giorno _____, come risulta dal verbale di gara Prot. n. _____ del	
	_____, ad esito della procedura di gara, è stata formulata proposta di ag-	
	giudicazione a favore dell'operatore economico _____ che si è dichia-	
	rato disponibile ad eseguire i lavori per € _____ al netto dell'IVA com-	
	presi gli oneri per la sicurezza di € 17.146,72, oltre IVA al 10,00%, per comples-	
	sivi € _____ (il contraente ha regolarmente indicato nella propria offerta	
	gli oneri di sicurezza interna o aziendale e i costi della manodopera richiesti ai	
	sensi dell'art. 108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per la verifica di con-	
	gruità dell'offerta);	
	-che con Determinazione n. ____ - _____ -del ____ - DSG n. ____ - in data	
	_____, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di	
	gara, dei requisiti di cui all'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2017 e s.m.i (attra-	
	verso la Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico di cui all'art. 24 del D.lgs. n.	
	36/2023) l'appalto è stato definitivamente aggiudicato al precitato operatore	
	economico contraente, per l'importo di €. _____, alle condizioni di seguito de-	
	scritte;	
	-che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giu-	
	ridica, tecnica e finanziaria della citata impresa il contraente ;	
	-che le risultanze della gara e la relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli	
	oneri di pubblicità e di comunicazione di cui all'art.111 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.,	
	sono state pubblicate attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement	
	del _____, raggiungibile al link _____;	

-che la comunicazione di cui [all'art. 90 – comma 1, lettera c\) del D.Lgs. 36/2023](#)

[e s.m.i.](#), è stata inoltrata a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta am-

messa e agli eventuali esclusi con note PEC n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

-che ai sensi [dell'art. 55 del D. Lgs 36/2023](#), i termine dilatorio, previsti dall'ar-

ticolo [18, commi 3 e 4](#), dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei

contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

-che, ai sensi [degli artt. 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.](#) , la compagnia as-

sicuratrice “ \_\_\_\_\_ ” – [con sede legale alla Via \\_\\_\\_\\_\\_, n. \\_\\_\\_\\_ - CAP. \\_\\_\\_\\_\\_](#) – si

è costituita fideiussione con polizza n° \_\_\_\_\_, emessa in data \_\_\_\_\_, nell'intere-

resse [del contraente](#) ed a favore [del comune di Ferrandina](#), agli effetti e per l'e-

satto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto assunte

dall'appaltatore e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadem-

pimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in

più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comun-

que la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Con tale garanzia fi-

deiussoria la compagnia “ \_\_\_\_\_ ” si riterrà obbligata in solido con [il con-](#)

[traente](#) esecutore fino all'approvazione del certificato di [Collaudo/Regolare Ese-](#)

[cuzione](#) dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'im-

porto della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e

senza alcuna riserva;

[oppure](#) che, ai sensi [degli artt. 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.](#) è stata ver-

sata garanzia definitiva in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli

del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso la sezione la tesoreria comunale

\_\_\_\_\_, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;

	oppure che, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. è facoltà della Sta-	
	zione appaltante non richiedere una garanzia per gli appalti con affidamento di-	
	retto ovvero da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità, e che	
	l'esonero dalla prestazione della garanzia è stato subordinato ad un migliora-	
	mento del prezzo di aggiudicazione e di seguito adeguatamente motivato:	
	(INDICARE LE RAGIONI DELL'ESONERO) _____;	
	-che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del __%, così	
	come previsto dall'articolo 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., poiché il	
	contraente ha prodotto almeno una delle seguenti certificazioni:	
	➤ sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;	
	➤ una o più certificazioni o marchi individuati tra quelli previsti dall'Allegato	
	II.13 del D.lgs. 36/2023;	
	Oppure ha presentato fideiussione emessa e firmata digitalmente, gestita me-	
	diante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti	
	ai sensi dell'art. 106 comma 3 D.lgs. 36/2023;	
	Ovvero	
	➤ rientra tra una delle seguenti categorie: microimprese, piccole e medie im-	
	prese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari co-	
	stituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.	
	-che la documentazione antimafia (comunicazione o informazione), ai sensi	
	dell'art.83,comma 3, lettera e) del D.Lgs. 159/2011, come modificato dal D.Lgs.	
	n.218/2012, non è richiesta "per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro";	
	-che nei confronti del rappresentante del contraente Sig _____, non	

risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui agli artt. 94 e 65 del D.Lgs. 36/2023.

-che l'operatore economico contraente risulta regolarmente iscritta nella WHITE LIST della Banca dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno (EVENTUALE);

-che il Sig. \_\_\_\_\_, nella summenzionata qualità, in data \_\_\_\_\_ (prot. ....) ha dichiarato che per le cariche rivestite nei propri confronti e nei confronti della società sopracitata non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e , di non essere a conoscenza di cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

-che il Direttore dei Lavori e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data \_\_/\_\_/20\_\_ ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, depositato in atti;

- che il Responsabile del Settore con la stipula del presente atto attesta l'avvenuta verifica positiva di ogni condizione di legge che ne consente la sottoscrizione.

## TUTTO CIÒ PREMESSO:

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

## ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO-

1) Il comune di Ferrandina, in forza della n. \_\_ Determinazione-\_\_\_\_\_ -del \_\_\_\_\_ - DSG n. \_\_ - in data \_\_\_\_, nella persona del Responsabile dell'Area geom. Marco PANTONE affida al contraente \_\_\_\_\_ e per essa al costituito



	Sig. _____, che accetta, l'appalto dei lavori di <i>"Riqualificazione architettonica e funzionale della Palestra della Scuola media «Giovanni Paolo II»"</i> - Codice CUP:	
	E49I22000000006- Codice CIG _____, da eseguirsi in Ferrandina (MT).	
	2) il <b>Contraente</b> si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato D.G.C. n° ____del ____, esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del <b>contraente</b> appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. nonché di quelle contenute <i>nella parte ancora in vigore</i> del D.M. LL.PP. 145/2000– <i>capitolato generale dei lavori pubblici</i> .	
	3) Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.: il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è _____; il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è: E49I2200000000.	
	<b>ART. 2 IMPORTO DEL CONTRATTO</b>	
	1) L'importo del contratto ammonta ad €. _____ (euro _____/__) compreso gli oneri per la sicurezza pari ad € 17.146,72 (euro <i>diciassettemilacentotrentasei/72</i> ) oltre IVA al 10,00% per complessivi €. _____ (euro _____/__);	
	2) Il contratto è stipulato <i>a misura con offerta ad unico ribasso</i> ;	
	3) I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso offerto.	
	4) Ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., visto l'obbligo di inserimento delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara, questa stazione appaltante può procedere alla revisione dei prezzi qualora nel corso	

dell'esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati superiore al **5 per cento** rispetto al prezzo dell'importo complessivo. L'appaltatore, in questo caso ha diritto ad un adeguamento compensativo, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente **il 5 per cento** e comunque in misura pari **all' 80 per cento** di detta eccedenza. La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente **comma** si utilizzano:

- ✓ nel limite del **50%**, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- ✓ le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- ✓ le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

5) Si riporta i gruppi di lavorazioni omogenee in cui si suddivide il contatto:

#### LAVORI A MISURA

N.	Designazione delle categorie omogenee	€	%
	OG1: ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALESTRA		
1	Demolizioni	12.996,71	3,431
2	Costruzione, pavimentazione, pitturazioni, abbattimento barriere architettoniche	141.434,73	37,333
3	Cappotto esterno ed infissi	107.856,69	28,470
4	Conferimenti a discarica	1.539,78	0,406
5	Costi diretti sicurezza	9.044,11	2,387
	OS3 - IMPIANTO IDRICO-ANTINCENDIO		
6	Impianto idrico antincendio	35.770,33	9,442
	OS30 -IMPIANTO ELETTRICO		
7	Adeguamento impianto elettrico	34.528,44	9,114
	OS28 -IMPIANTO TERMICO		
8	Adeguamento impianto termico e ricambio for- zato aria	35.676,38	9,417
<b>TOTALE LAVORI A MISURA COMP.SICUREZZA</b>		<b>378.847,17</b>	<b>100,000</b>

### ART. 3 CONSEGNA DEI LAVORI-INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

1) Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori ha attestato lo stato dei luoghi verificando:

- ✓ l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- ✓ l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

L'attività è stata documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo trasmesso al RUP.

2) La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte del direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, [ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023](#), non oltre [quarantacinque](#) giorni dalla data di stipula del contratto.

3) Il direttore dei Lavori, comunica con congruo preavviso all'esecutore, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto.

4) Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono apposito verbale, che viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori. Il verbale contiene:

✓ le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

✓ l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;

✓ la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

	5) Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla	
	verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura	
	della stazione appaltante.	
	6) L'esecutore dà inizio ai lavori entro giorni <b>10 (dieci)</b> dalla data del verbale di	
	consegna e si prevede che l'ultimazione delle opere appaltate avvenga entro il	
	termine di giorni <b>180 (centottanta)</b> naturali e consecutivi dalla data del ver-	
	bale di consegna dei lavori.	
	7) Mancata consegna	
	✓ Nel caso in cui si riscontrano differenze fra le condizioni locali e il progetto	
	esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce	
	immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze	
	riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del pro-	
	getto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da	
	adottare.	
	✓ Nel caso in cui l'esecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza	
	giustificato motivo, la stazione appaltante può fissare una nuova data di con-	
	segna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data	
	della prima convocazione, oppure risolvere il contratto ed incamerare la	
	cauzione.	
	✓ La consegna può non avvenire per causa imputabile alla stazione appaltante	
	ed in tal caso l'esecutore può chiedere il recesso del contratto.	
	– Se l'istanza di recesso viene accolta, l'esecutore ha diritto al rimborso	
	delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in mi-	
	sura non superiore all' <b>1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000</b>	

euro-0,50% per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro, calcolato sull'importo

netto dell'appalto considerando le percentuali riportate [all'art. 3 comma](#)

[12 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023;](#)

La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, è inoltrata a

pena di decadenza [entro 60 giorni](#) dalla data di ricevimento della comunicazione

di accoglimento dell'istanza recesso ed è formulata a pena di decadenza me-

diate riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e confermare nel

registro di contabilità.

Se l'istanza di recesso non viene accolta, si procede alla **consegna tardiva** dei

lavori, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari

all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media

giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato

dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna

dei lavori.

#### 8) Sospensione

Avvenuta la consegna, la stazione appaltante può sospendere i lavori per ragioni

non di forza maggiore, purché la sospensione non si protragga per più di [60](#)

giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'esecutore può chiedere la risolu-

zione del contratto allo stesso modo del caso di consegna tardiva per causa im-

putabile alla stazione appaltante.

#### 9) Consegna parziale

Il direttore dei lavori provvede alla **consegna parziale** dei lavori nei casi di tem-

poranea indisponibilità delle aree e degli immobili ed, in contraddittorio con

l'appaltatore, sottoscrive il verbale di consegna parziale dei lavori. Al riguardo,

	l'esecutore presenta, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve	
	per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione	
	prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Tuttavia, se	
	le cause di indisponibilità permangono anche dopo che sono stati realizzati i la-	
	vori previsti dal programma, si applica la disciplina relativa alla sospensione dei	
	lavori.	
	10) Nel caso di <b>consegna d'urgenza</b> , il verbale di consegna indica, altresì, le la-	
	vorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere	
	provvisoriale.	
	10 Bis) In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti in-	
	vestimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le	
	risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai	
	fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto	
	ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, ai sensi è per gli ef-	
	fetti dell'art8 comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. "Decreto Sem-	
	plicazioni"-convertito con modifiche dalla L.120/2020 e s.m.i <i>così come novel-</i>	
	<i>lato dall'articolo 224, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 36 del 2023)</i>	
	è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi	
	e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32,	
	comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui	
	all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualifi-	
	cazione previsti per la partecipazione alla procedura.	
	<b>ART. 4 PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI</b>	
	1)Prima dell'inizio dei lavori, l'esecutore presenta alla stazione appaltante un	

programma di esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi [dell'art. 32 c. 9 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023](#), indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni riguardo il periodo di esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento<sup>1</sup>

#### ART. 5 ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI

1) La stazione appaltante, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, nomina, su proposta del responsabile unico del progetto (RUP), un direttore dei lavori per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori. L'attività del direttore dei lavori è disciplinata [dall'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023](#).

2) Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. Nel caso di interventi particolarmente complessi, può essere supportato da un ufficio di direzione lavori assumendosi, pertanto, la responsabilità del coordinamento e della supervisione delle relative attività. Interloquisce, inoltre, in via esclusiva con l'esecutore cui impartisce *ordini di servizio* riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto; l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

3) Nel dettaglio, il direttore dei lavori:

✓ prima della consegna dei lavori, redige e rilascia al RUP un'attestazione sullo



	stato dei luoghi con riferimento all'accessibilità delle aree e degli immobili	
	interessati dai lavori e all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del pro-	
	getto;	
	✓ consegna i lavori, accertata l'idoneità dei luoghi, nelle modalità previste	
	dall'articolo <a href="#">Consegna dei lavori</a> ;	
	✓ provvede all'accettazione di materiali e componenti messi in opera e, in caso	
	contrario, emette motivato rifiuto;	
	✓ impartisce gli ordini di servizio all'esecutore per fornirgli istruzioni relative	
	agli aspetti tecnici ed economici dell'appalto; tali disposizioni sono comuni-	
	cate al RUP e riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite;	
	✓ accerta che il deposito dei progetti strutturali delle costruzioni sia avvenuto	
	nel rispetto della normativa vigente e che sia stata rilasciata la necessaria	
	autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio si-	
	smico;	
	✓ accerta che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le cer-	
	tificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a	
	materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondono ai requi-	
	siti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei con-	
	sumi della pubblica amministrazione;	
	✓ verifica periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e	
	del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in ma-	
	teria di obblighi nei confronti dei dipendenti;	
	✓ controlla e verifica il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel	
	cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente	

dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori (*quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del codice, la direzione dei lavori si avvale di modalità di gestione informativa digitale delle costruzioni*);

✓ dispone tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP (*quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del D.lgs.36/2023, il direttore dei lavori si avvale di modalità di gestione informativa digitale per la redazione del predetto verbale*);

✓ verifica, con l'ausilio dell'ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato. Il direttore dei lavori registra le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto, rileva e segnala al RUP l'eventuale inosservanza;

✓ supporta il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica nel caso di avvalimento dell'esecutore;

✓ controlla lo sviluppo dei lavori e impartisce disposizioni per l'esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. Sono comprese in tale attività le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e l'eventuale presenza di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a

	contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria	
	per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;	
	✓ compila relazioni da trasmettere al RUP se nel corso dell'esecuzione dei la-	
	vori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà e redige pro-	
	cesso verbale alla presenza dell'esecutore per determinare l'eventuale in-	
	dennizzo in caso di danni causati da forza maggiore;	
	✓ fornisce al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accerta-	
	menti finalizzati all'adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali,	
	ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non compor-	
	tanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole pre-	
	ventivamente al RUP;	
	✓ determina i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal	
	contratto in contraddittorio con l'esecutore;	
	✓ rilascia gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella docu-	
	mentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il	
	pagamento degli acconti da parte del RUP;	
	✓ procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere, in contrad-	
	dittorio con l'esecutore, ed emette il certificato di ultimazione dei lavori da	
	trasmettere al RUP (che ne rilascia copia conforme all'esecutore);	
	✓ verifica periodicamente la validità del programma di manutenzione, dei ma-	
	nuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone	
	i contenuti a lavori ultimati ( <i>quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di</i>	
	<i>cui <a href="#">all'articolo 43</a> e <a href="#">all'allegato I.9 del d.lgs. 36/2023</a>, il direttore dei lavori as-</i>	
	<i>sicura la correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati nel corso</i>	

dell'esecuzione dei lavori sino al collaudo);

✓ gestisce le contestazioni su aspetti tecnici e riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto;

✓ fornisce chiarimenti, spiegazioni e documenti all'organo di collaudo, assistendo quest'ultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

✓ svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza;

✓ quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui [all'articolo 43](#) e [all'allegato I.9 del d.lgs. 36/2023](#), il coordinatore dei flussi informativi assicura che siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi all'informatizzazione della gestione della contabilità dei lavori. Il direttore dei lavori può, altresì, utilizzare strumenti di raccolta e di registrazione dei dati di competenza in maniera strutturata e interoperabile con la gestione informativa digitale;

✓ controlla la spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, compilando i documenti contabili. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa.

## ART. 6 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

	1) La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari.	
	2) I documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori, o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere delegati dallo stesso, e firmati contestualmente alla compilazione secondo la cronologia di inserimento dei dati, sono:	
	a) il giornale dei lavori;	
	b) i libretti di misura;	
	c) il registro di contabilità;	
	d) lo stato di avanzamento lavori (SAL);	
	e) il conto finale.	
	a) Il <b>giornale dei lavori</b> riporta per ciascun giorno:	
	✓ l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni;	
	✓ la qualifica e il numero degli operai impiegati;	
	✓ l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;	
	✓ l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;	
	✓ l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;	

✓ le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;

✓ le relazioni indirizzate al RUP;

✓ i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

✓ le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;

✓ le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;

b) I **libretti di misura** delle lavorazioni e delle provviste contengono la misura e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. I libretti delle misure possono anche contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione.

c) Il **registro di contabilità** è il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto di misura associa i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.

d) Lo **stato di avanzamento lavori (SAL)** riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora; è ricavato

	dal registro di contabilità e rilasciato nei termini e modalità indicati nella docu-	
	mentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata	
	di acconto. Il SAL riporta:	
	✓ il corrispettivo maturato;	
	✓ gli acconti già corrisposti;	
	✓ l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza	
	tra le prime due voci.	
	Il direttore dei lavori trasmette immediatamente il SAL al RUP, il quale emette il	
	certificato di pagamento. Previa verifica della regolarità contributiva dell'esecu-	
	tore, il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emis-	
	sione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP	
	è annotato nel registro di contabilità.	
	e) il <b>conto finale</b> dei lavori viene compilato dal direttore dei lavori a seguito	
	della certificazione dell'ultimazione dei lavori e trasmesso al RUP unitamente a	
	una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è	
	stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale viene	
	sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere do-	
	mande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di con-	
	tabilità durante lo svolgimento dei lavori, ma deve limitarsi a confermare le ri-	
	serve già iscritte negli atti contabili Se l'esecutore non firma il conto finale nel	
	termine assegnato, di <b>30 (trenta) giorni</b> , o se lo sottoscrive senza confermare le	
	domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende defi-	
	nitivamente accettato. Il RUP, entro i successivi <b>60 (sessanta) giorni</b> , redige una	
	propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla	

fondatezza delle domande dell'esecutore.

Per il presente intervento il cui corrispettivo è previsto a misura, l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee è indicato all'articolo *"Importo del contratto"* desunto dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.

## ART. 7 MODIFICHE CONTRATTUALI

1) Il contratto di appalto, ai sensi [dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023](#), viene modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento se:

- a) le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali (anche in clausole di opzione);
- b) si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale per i quali un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, o comportamenti notevoli disagi o un incremento dei costi per la stazione appaltante – *in questo caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive)*;
- c) si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltate denominate varianti in corso d'opera. Rientrano in queste circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti – *in questo caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50%*



	<i>del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive);</i>	
	d) un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario dell'appalto nel caso di:	
	✓ modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;	
	✓ successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell'aggiudicatario, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice (salvo <a href="#">art. 124 del d.lgs. 36/2023</a> );	
	✓ assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei confronti dei suoi subappaltatori.	
	Varianti al contratto potranno essere ammesse se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori	
	a) le soglie fissate all'articolo <a href="#">14 d.lgs. 36/2023</a> ;	
	b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.	
	2) Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall'ordinamento della stazione appaltante, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purché la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.	
	3) Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di <a href="#">1/5</a> dell'importo contrattuale, la stazione	

appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto.

4) Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 36/2023 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

5) Il RUP comunica e trasmette all'ANAC le modifiche o varianti in corso d'opera del contratto individuati. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'art. 222 del codice. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14 del codice, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 222, c. 13 del codice.

6) Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

	✓ desumendoli dai prezzi di cui <a href="#">all'art. 41 d.lgs. 36/2023</a> , ove esistenti;	
	✓ ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a	
	riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti	
	alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il di-	
	rettore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.	
	Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previ-	
	ste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei	
	lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.	
	Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione	
	appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministra-	
	zione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabi-	
	lità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono	
	definitivamente accettati.	
	<b>ART. 8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</b>	
	1) La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se	
	ricorre una delle seguenti condizioni:	
	a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi <a href="#">dell'art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023</a> ;	
	b) modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell'ap-	
	palto e varianti in corso d'opera ( <a href="#">art. 120 c.1 lett. b), c), del codice</a> ) nel caso in	
	cui l'aumento di prezzo eccede il <b>50 %</b> del valore del contratto iniziale	
	b) modifiche non rientranti nell' <a href="#">art. 120 comma 2 e 3 del d.lgs. 36/2023</a> nel caso	
	in cui l'aumento di prezzo eccede il <b>50 %</b> del valore del contratto iniziale	
	c) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste <a href="#">dall'art. 94 c. 1 del</a>	
	<a href="#">d.lgs. 36/2023</a> ;	

d) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

e) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

f) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.

2) Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice:

✓ invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore;

✓ formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice.

Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

	L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.	
	3) In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a <b>10 giorni</b> per l'esecuzione delle prestazioni.	
	Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle <b>penali</b> .	
	A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto:	
	✓ al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei casi a) e b);	
	✓ al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato:	
	– degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;	
	– e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento - <i>quando la stazione appaltante non prevede che l'affidamento avvenga alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del codice).</i>	

4) Sciolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa pari all'1% del valore del contratto, con le modalità di cui [all'art. 106 del codice](#), resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

## ART. 9 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI

1) Ai sensi [dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.](#), sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2) L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi [dell'art. 17, c. 8 e 9 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.](#) è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo garantito almeno pari all'anticipazione, [maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori](#). La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi [dell'art. 106 c. 3 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.](#), o assicurative, autorizzate alla copertura

	dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondono ai requisiti di sol-	
	vibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia	
	può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli	
	intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclu-	
	sivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.	
	3) La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile te-	
	lematicamente presso l'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piatta-	
	forme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter	
	c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi	
	alle caratteristiche stabilite dall'Agid con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1	
	del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.,.	
	4) L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso	
	della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da	
	parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con ob-	
	bligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a	
	lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti	
	gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.	
	5) Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono	
	effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL, salvo che	
	sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non	
	superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura	
	particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.	
	6) Il SAL, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nelle modalità e nei ter-	
	mini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio	

il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta il SAL e lo trasmette al RUP.

7) In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del SAL, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione oppure adotta il SAL e lo trasmette immediatamente al RUP.

8) I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a **7 giorni**. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento. **L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.**

9) Il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all'esito positivo del collaudo dei lavori e comunque entro un termine non superiore a **7 giorni** dall'emissione dei relativi certificati. Il pagamento è effettuato nel termine di **30 giorni** decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo non sia concordato un diverso termine nel contratto (**non superiore a 60 giorni**) e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

10) Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 c. 2 del c.c.



	11) In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli	
	<a href="#">artt. 5 e 6 del d.lgs. 231/2002.</a>	
	12) Le piattaforme digitali di cui <a href="#">all'art. 25 del D.lgs.36/2023 e s.m.i.</a> , assicurano	
	la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti ai SAL e a	
	tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con i sistemi	
	centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la	
	piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbli-	
	che amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista	
	<a href="#">dall'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005.</a>	
	13) Ai sensi <a href="#">dell'art. 11 c. 6 del D.lgs.36/2023 e s.m.i.</a> , in caso di inadempienza	
	contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a	
	personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari	
	di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione ap-	
	paltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'ina-	
	dempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicu-	
	rativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto pro-	
	gressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello <b>0,50%</b> ; le ritenute pos-	
	sono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approva-	
	zione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica	
	di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In	
	caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP in-	
	vita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provve-	
	dervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e	
	motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la	

stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

14) L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga l'importo di **€ 70.000,00 (euro settantamila/00)**. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

15) Il pagamento della rata di saldo avverrà solo previa acquisizione dell'attestazione della congruità dell'incidenza della manodopera (cd. DURC di congruità) ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021 art. 4 comma2. L'attestazione, rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, deve essere richiesta direttamente dall'impresa affidataria e dalle imprese subappaltatrici e deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori.

#### **ART. 10 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1) L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, avvengono mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti avvengono utilizzando i conti correnti

	dedicati. Le prescrizioni suindicate sono riportate anche nei contratti sotto-	
	scritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'in-	
	tervento.	
	2) L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla sta-	
	zione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provin-	
	cia di <a href="#">Matera</a> , della notizia dell'inadempimento della propria controparte (su-	
	bappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato	
	utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a con-	
	sentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del	
	contratto.	
	<b>ART. 11 - TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI E PREMI DI</b>	
	<b>ACCELLELAZIONE</b>	
	1) Ai sensi <a href="#">dell'art. 126 c. 1 del d.lgs. 36/2023</a> , i contratti di appalto prevedono	
	penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte	
	dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'im-	
	porto del contratto o delle prestazioni contrattuali.	
	2) Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura gior-	
	naliera compresa tra lo <a href="#">0,3‰ e l'1‰</a> dell'ammontare netto contrattuale, da de-	
	terminare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non pos-	
	sono comunque superare, complessivamente, il <a href="#">10%</a> di detto ammontare netto	
	contrattuale.	
	3) I lavori devono avere inizio entro <a href="#">45 (quarantacinque)</a> giorni dalla stipula del	
	presente contratto.	
	4) Il tempo per l'esecuzione è fissato in giorni <a href="#">180 (centottanta)</a> naturali e	

consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

5) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale pari all' **1 per mille** (euro **uno ogni mille**) dell'**importo netto di contratto** corrispondente a €. \_\_\_\_ (euro \_\_\_\_ / \_\_\_\_).

7) Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

8) Non è previsto un premio di accelerazione se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente.

**ART. 11 BIS - OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE UN DANNO SIGNIFICATIVO AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI CD. "DO NO SIGNIFICANT HARM" (DNSH)**

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui all'art. 21.

**ART. 11 TER - OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEI**

	<b>PRINCIPI SULLE PARI OPPORTUNITÀ</b>	
	Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto,	
	un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cin-	
	quanta (50), l'Appaltatore è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore	
	Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'art.	
	47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del	
	personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo	
	stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli,	
	dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'inter-	
	vento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamen-	
	ti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La pre-	
	detta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consi-	
	gliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la	
	"relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La	
	violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appalta-	
	tore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento tempora-	
	neo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento affe-	
	renti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse pre-	
	viste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Anche per la viola-	
	zione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo arti-	
	colo 13.a e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 24. Nel caso	
	in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un nu-	
	mero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore è obbligato a	
	consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del	

Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021.

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in

analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'art. 47, co. 2, D.L.

n. 77/2021. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le

penali di cui al successivo art. 21 e/o la risoluzione del presente Contratto di cui

al successivo art. 24.

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente

Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione

dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n.

77/2021. L'Appaltatore, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero

per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a

nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al

30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione

giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento

4) Nel caso di non ottemperanza degli obblighi di cui all'art. 47 della Legge 11

settembre 2020 n. 120, come modificato dal decreto legge 31 maggio 2021, n.

77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, nel limite mas-

simo del 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale:

a) mancata produzione della **relazione di genere sulla situazione del perso-**

**nale maschile e femminile** (art.47 c.3 L.108/2021): 0,6 per mille dell'importo

di contratto per ogni giorno di ritardo;

b) mancata produzione della **dichiarazione relativa all'assolvimento delle**

**norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e**

della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e

	provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione	
	delle offerte (art.47 c.3 bis L.108/2021): 0,6 per mille dell'importo di contratto	
	per ogni giorno di ritardo;	
	c) mancato <b>rispetto della quota del 30% per assunzione giovani e del 5%</b>	
	<b>assunzione di personale femminile</b> (art.47 commi. 4 e 7 L.108/2021): 0,6 per	
	mille dell'importo di contratto per ogni punto percentuale non rispettato.	
	<b>ART. 11 QUATER - OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO</b>	
	<b>DI OBBLIGHI IN MATERIA CONTABILE</b>	
	L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono	
	essere adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previ-	
	sto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022 e recepiti nel presente	
	Contratto. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto	
	del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Rego-	
	lamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento	
	(UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi,	
	delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati	
	indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione	
	contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Inter-	
	venti per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.	
	<b>ART. 11 QUINQUES - OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI ALLA</b>	
	<b>COMPROVA DEL CONSEGUIMENTO DI TARGET E MILESTONE</b>	
	L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei	
	target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputa-	
	zione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che	

può essere adottato dal Soggetto Attuatore Esterno e disciplinato e recepito nel presente Contratto. È riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

## ART. 12 – SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

1) È disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023:

✓ quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte - il direttore dei lavori compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;

✓ per ragioni di necessità o di pubblico interesse - da parte del RUP.

2) Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 - riportando:

✓ le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;

✓ lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;

✓ la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della sospensione.

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.

3) Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, il RUP dà avviso all'ANAC; contrariamente, l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 222 c.13 del



	d.lgs. 36/2023.	
	In questo di sospensione <b>maggiori di 1/4 o maggiori di 6 mesi della durata</b> com-	
	plessiva prevista per l'esecuzione - l'esecutore può chiedere la risoluzione del	
	contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha di-	
	ritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospen-	
	sione oltre i termini suddetti.	
	4) Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei	
	lavori ed indica un nuovo termine contrattuale. Entro <b>5 giorni</b> dalla disposizione	
	di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori,	
	sottoscritto anche dall'esecutore, con indicazione del nuovo termine contrat-	
	tuale. Se l'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la	
	sospensione temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa	
	dei lavori, l'esecutore può diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ri-	
	presa al direttore dei lavori; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere	
	riserva all'atto della ripresa dei lavori.	
	5) Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impe-	
	discono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili	
	o di forza maggiore, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si	
	provvede alla sospensione parziale dei lavori <sup>(2)</sup> non eseguibili, dandone atto in	
	apposito verbale.	
	6) Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese	
	anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospen-	
	sione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda esclusivamente la du-	
	rata della sospensione, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di	

ripresa dei lavori; nel caso in cui l'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

7) Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra individuate, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati [dall'art. 8 c.2 dell'allegato II.14 del D.Lgs36/2023](#).

8) L'esecutore termina i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al direttore dei lavori l'ultimazione. Il direttore dei lavori procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

9) L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.

### **ART. 13 DANNI DI FORZA MAGGIORE**

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al

	direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro	
	cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'inden-	
	nizzo.	
	Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecu-	
	tore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di	
	quest'ultimo.	
	Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso l	
	colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.	
	<b>ART. 14 - CAUZIONI E GARANZIE</b>	
	1) A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il <b>con-</b>	
	<b>traente</b> ha prestato la garanzia definitiva di cui <b>all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e</b>	
	<b>s.m.i.</b> , richiamata in premessa, per l'importo di €._____ . Si precisa che, ai	
	sensi <b>dell'art. 106 comma 8 del richiamato decreto</b> , il <b>contraente</b> ha fruito del	
	beneficio della riduzione <b>del __, __%</b> dell'importo garantito.	
	2) Nel caso si verificchino inadempienze contrattuali ad opera del <b>Contraente</b> , la	
	Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma	
	precedente, fermo restando che <b>il contraente</b> stesso dovrà provvedere, ove non	
	sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione en-	
	tro <b>15 (quindici)</b> giorni dalla richiesta del Responsabile <b>del progetto</b> .	
	3) La garanzia resta vincolata fino al termine fissato <b>dall'articolo 117 comma 8</b>	
	<b>del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.</b>	
	4) È a carico <b>del contraente</b> la responsabilità di danni a persone e cose, sia per	
	quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che	
	essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle	

attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il **contraente** produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., emessa in data \_\_\_\_\_ con il n° \_\_\_\_\_, - dalla compagnia assicuratrice " \_\_\_\_\_ " - con sede legale alla Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, per un importo garantito **pari all'importo netto di contratto corrispondente a €.** \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) così come previsto nella **lettera d'invito**, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed €. 500.000,00 (euro **cinquecentomila/00**) per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

## ART. 15 - SUBAPPALTO

**1)** L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto **dall'art. 120, comma 1, lettera d)**, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto,

	nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle ca-	
	tegorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera; <b>pertanto le</b>	
	<b>lavorazioni afferenti la categoria prevalente del presente affidamento non</b>	
	<b>possono essere subappaltate oltre il limite del 49,99%.</b> Ciò in ragione	
	dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della	
	salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni ma-	
	fiose. Per le medesime ragioni, le lavorazioni afferenti la categoria prevalente	
	non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. <i>Questa stazione</i>	
	<i>appaltante prescinde dal valutare eventuali ragioni volte a prevenire il rischio di</i>	
	<i>infiltrazione mafiosa nel caso in cui gli operatori economici subappaltatrici o i su-</i>	
	<i>bappaltatori ulteriori siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe antimafia.</i>	
	<b>2) La stazione appaltante non pone soglie all'affidatario per l'eventuale subap-</b>	
	<b>palto relativo all'esecuzione di opere per le quali sono necessari lavori o compo-</b>	
	<b>nenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali</b>	
	strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 104, comma 11 del d.lgs. n.	
	36/2016 e s.m.i.	
	<b>3) I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i</b>	
	lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante	
	purché:	
	a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da ese-	
	guire;	
	b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del	
	Titolo IV della Parte V del Libro di cui al D.Lgs. 36/2023	
	c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i	

servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

4) L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

5) L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

### ART. 16 - PIANI DI SICUREZZA

1) L'Appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2) Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

### ART. 17 - ONERI PREVIDENZIALI E PAGAMENTO DEI LAVORATORI

1) Il contraente è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia

	strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione	
	svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;	
	- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,	
	assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;	
	- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.	
	<b>ART. 18 – SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO</b>	
	1) Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione dei lavori, procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio con l'esecutore, emette il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere.	
	2) Non oltre <b>6 mesi</b> dall'ultimazione dei lavori il collaudo viene completato, secondo le disposizioni riportate <a href="#">all'art. 116 e alla sezione III dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023</a> . Il collaudo rappresenta l'attività di verifica finale dei lavori ed è finalizzato a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali, e comprende tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.	
	3) Nel dettaglio, il collaudo ha l'obiettivo di verificare che:	
	✓ l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo:	
	– il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche;	

- le eventuali perizie di variante;
- il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;

✓ i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;

✓ le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente.

In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti [dall'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023](#).

4) Le operazioni di collaudo terminano con l'emissione del certificato di collaudo attestante la collaudabilità dell'opera.

5) Qualora la stazione appaltante, [nei limiti previsti all'articolo 28 dell'Allegato II.14 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'116 comma 7 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.](#), non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori [non oltre tre mesi](#) dalla ultimazione dei lavori ed è confermato dal responsabile [unico del progetto](#).

## ART. 19 - RISERVE E CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi [dell'art. 210 del D.Lgs.](#)



	36/2023 e s.m.i. Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario. Il Foro competente ed esclusivo è quello di <a href="#">Matera (MT)</a> .	
	<b>ART. 20 - ONERI DIVERSI</b>	
	Il <b>contraente</b> si obbliga	
	- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;	
	- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, <a href="#">inclusa la Cassa edile, ove presente</a> , assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.	
	<b>ART. 21 - NORME FINALI</b>	
	Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26.10.72 n. 633 e s.m.i. e la registrazione in misura fissa ai sensi del DPR 131/86;	
	Tutte le imposte e tasse relative al presente contratto saranno versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod. Il contratto sarà prodotto all'agenzia dell'Entrate tramite la piattaforma Sister.	
	<b>ART. 22 - ALLEGATI</b>	
	1) I seguenti documenti, debitamente sottoscritti dalle parti, anche se non materialmente allegati al presente contratto ne formano parte integrante e	

sostanziale:

Allegato A01 : Relazione Generale

Allegato A02 : Relazione Specialistica

Allegato A02.1 : Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio

Allegato A03 : Verifica illuminotecnica palestra

Allegato A04 : Relazione Antisfondellamento

Allegato A05 : Relazione Fotografica

Allegato A06 : Relazione sul rispetto dei principi DNSH

Allegato A07 : Piano Ambientale Di Cantierizzazione

Allegato A07.1 : Disassemblaggio e fine vita\_elenco componenti edilizi e  
materia riciclabili o riutilizzabili

Allegato A08 : Piano Di Gestione Dei Rifiuti

Allegato A09 : Piano Di Manutenzione Dell'opera

Allegato A10 : Piano Di Sicurezza E Coordinamento

Allegato A10.1 : ALLEGATO A: Analisi e Valutazione dei Rischi

Allegato A11 : Cronoprogramma

Allegato A12 : Elenco Dei Prezzi Unitari

Allegato A13 : Analisi dei Prezzi

Allegato A14 : Quadro di incidenza della Manodopera

Allegato A15 : Quadro di incidenza della Sicurezza

Allegato A16 : Computo Metrico Estimativo

Allegato A17 : Quadro Economico Dell'intervento

Allegato A18 : Schema di Contratto

Allegato A19 : Capitolato Speciale D'appalto

	Allegato A20 : Computo Metrico Attrezzature Sportive	
	Allegato A21 : Relazione Generale Parere CONI	
	Allegato A21 : Parere CONI	
	TAV. N° 1 : INQUADRAMENTO TERRITORIALE	
	TAV. N° 2 : STATO DI FATTO Pianta – Sezioni – Prospetti	
	TAV. N° 3 : PROGETTO Pianta – Sezioni – Prospetti	
	TAV. N° 3.1 : PROGETTO Pianta – Sezioni – Prospetti	
	TAV. N° 4 : PROGETTO Dettagli Tecnici	
	TAV. N° 5 : PROGETTO Abbattimento delle Barriere Architettoniche	
	TAV. N° 6 : IMPIANTO TERMICO – Installazione VMC e Sostituzione Aerotermini Esistenti, ACS	
	TAV. N° 7 : IMPIANTO DI SICUREZZA – Schemi elettrici di distribuzione Palestra	
	TAV. N° 8 : PROGETTAZIONE ANTINCENDIO – Adeguamento Palestra	
	TAV. N° 9 : PROGETTAZIONE ANTINCENDIO – Adeguamento Piano Terra	
	TAV. N° 10 : PROGETTAZIONE ANTINCENDIO – Adeguamento Piano Primo	
	TAV. N° 11 : PROGETTAZIONE ANTINCENDIO – Adeguamento Piano Seminterrato	
	TAV. N° 12 : PROGETTAZIONE ANTINCENDIO – Schema di funziona- mento della Pompa di Sollevamento	
	TAV. N° 13 : QUADRO ELETTRICO PIANO INTERRATO Q14	

TAV. N° 14 : IMPIANTO ELETTRICO QUADRO PALESTRA

### Le polizze di garanzia.

2) L'appalto viene concesso dal Comune di [Ferrandina](#) ed accettato dal **Contraente** sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e modalità di cui ai seguenti ulteriori documenti: Piano operativo di sicurezza redatto dall'Appaltatore; [Lettera di invito](#) .

3) Tutti i suddetti documenti e Piani di Sicurezza, menzionati nel presente articolo, unitamente alla citata deliberazione di G.C. n. \_\_/\_\_, sottoscritti dalle parti per integrale conoscenza ed accettazione, sono depositati agli atti dell'Ente in quanto necessari all'esecuzione dell'opera.

4) Le parti mi dichiarano di conoscere il "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, adottato con D.M. LL. PP. n. 145 del 19.04.2000 [per la parte applicabile](#), e [D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.](#)

### ART. 23 – INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI COMUNALI

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

### ART. 24 – NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O

#### DIPENDENTI DELL'APPALTATORE

L'operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ferrandina, che dichiara

	di conoscere per averne ricevuto copia dinanzi a me in data odierna, approvato	
	con deliberazione di G.C. n. 139 del 23.12.2012. La violazione degli obblighi di	
	comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il con-	
	tratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta	
	grave.	
	<b>ART. 25 – PATTO D'INTEGRITA'</b>	
	L'operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del	
	patto d'integrità, approvato con deliberazione di G.C. n. 44 del 11.04.2019, che	
	dichiara di conoscere per essere allegato al presente contratto.	
	<b>ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	
	Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR Regolamento UE 2016/679 ed in relazione	
	alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e	
	altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto	
	segue.	
	<b>Finalità del Trattamento:</b> i dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per	
	il fine di gestire la procedura di affidamento e successivamente il servizio di cui	
	all'oggetto del contratto.	
	<b>Modalità del Trattamento:</b> Le modalità con le quali verranno trattati i dati	
	personali contemplano in dettaglio le seguenti operazioni: trattamento	
	informatico.	
	<b>Conferimento dei dati:</b> il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è	
	obbligatorio.	
	<b>Comunicazione e diffusione dei dati:</b> I dati forniti potranno saranno comunicati	
	nei modi e nelle forme previste dalla disciplina sui contratti pubblici e del D.Lgs.	

n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

**Titolare del Trattamento:** il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ferrandina, in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore.

Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme di cui al capitolato speciale d'appalto - che viene allegato al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale - ed alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Richiesto io Segretario, ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me **Segretario Comunale** con l'ausilio di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione.

Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi. Il presente atto consta di n. \_\_\_\_ (\_\_\_\_) pagine intere a video e quanto della \_\_\_\_\_ necessaria alle sottoscrizioni, oltre l'allegato protocollo di legalità.

COMUNE DI FERRANDINA – **RESPONSABILE AREA V**

**F.to: geom. Marco PANTONE**

**Contraente:** \_\_\_\_\_.

**F.to: Sig.** \_\_\_\_\_

[illegible]

Il Segretario Generale – Ufficiale Rogante

**F.to: Dott. Cosimo BASILE**

## COMUNE DI FERRANDINA

Provincia di Matera

## PATTO DI INTEGRITÀ

(art. 1 co. 17 legge 190/2012)

Il Comune di Ferrandina in persona del Responsabile dell'Area

**E**

L'Operatore Economico, come sopra generalizzato

**Premesso che:**

**Premesso che:**

- il settore dei “contratti pubblici” è, per sua stessa natura e caratterizzazione, uno dei maggiormente sottoposti alle ingerenze ed alle pressioni della criminalità comune ed organizzata, da sempre fortemente collegate a fenomeni corruttivi e di cattiva gestione della cosa pubblica; risulta indispensabile, pertanto, che gli attori operanti in tale settore si impegnino ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi alla violazione dei fondamentali canoni di giustizia posti a presidio dell'ambito di riferimento;

- come sancito anche dai più importanti e recenti pronunciamenti giurisprudenziali, ancor prima che alla corretta esecuzione del contratto pubblico, è opportuno indirizzare le condotte delle parti coinvolte ai valori di reciproca lealtà e correttezza;

- è pertanto essenziale che all'attività prevista ed operante su di un piano normativo quale quello attinto dalle disposizioni della L. n. 190/2012, si affianchi una capillare azione di prevenzione in via amministrativa, facente leva su strumenti di carattere pattizio volti a responsabilizzare in uno gli operatori



	economici ed i dipendenti pubblici nonché a rafforzare gli impegni alla legalità,	
	correttezza e trasparenza mediante strumenti di salvaguardia ad effetti	
	sanzionatori, destinati a trovare applicazione nelle ipotesi di violazione degli	
	obblighi assunti dai contraenti;	
	- la centralità del sistema legato alla pubblica contrattazione nelle strategie di	
	contrasto alla corruzione in chiave preventiva è stata rimarcata da un primo	
	protocollo d'intesa siglato il 28 Maggio 2015 tra l'ANAC e la Corte dei Conti con	
	l'obiettivo di rafforzare la collaborazione inter-istituzionale e vieppiù	
	implementata da un nuovo protocollo d'intesa relativo ai contratti secretati di	
	cui agli artt. 162 comma 5 e 213, comma 3, lett. a), del nuovo Codice dei	
	Contratti Pubblici e sottoscritto dai medesimi contraenti in data 1 Febbraio	
	2017;	
	- l'implementazione di siffatto strumento pattizio è altresì indifferibile in	
	sintonia con quanto previsto in prima istanza dalle Linee Guida e dalle Intese	
	sottoscritte il 15 luglio 2014 per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra	
	ANAC- Prefetture - UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di	
	corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, e, da ultimo, dalle	
	recentissime Linee Guida siglate tra l'ANAC ed il Ministero dell'Interno il 16	
	Ottobre 2018 e riguardanti le c.d. "misure straordinarie di gestione, sostegno e	
	monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e	
	antimafia" di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014;	
	- la predisposizione di apposite condizioni di contratto regolanti le condotte	
	delle parti coinvolte nella pubblica contrattazione è dettata dalla volontà del	
	Comune di Ferrandina di lanciare un segnale forte e decisivo in tema di tutela	

della legalità e lotta contro ogni forma di violazione della stessa.

Considerato che tra le misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 24.01.2019, è prevista l'adozione del "Patto d'integrità" al fine di attivare strumenti sempre più idonei di prevenzione e contrasto alla corruzione;

**Visti:**

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato in prima istanza dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ed approvato con Delibera CiVIT n. 72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.: da ultimo, l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera n. 1074 del 21 Novembre 2018;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;

- il Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Ferrandina;

- l'art. 32 del D. L. n. 90/2014, con il quale sono state introdotte misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, affidandone l'attuazione al Presidente dell'ANAC e al Prefetto competente;

	- le Linee guida siglate dal Ministero dell'Interno e dall'Autorità nazionale Anticorruzione con Protocollo d'intesa del 15 Luglio 2014;	
	- le Linee Guida siglate tra l'ANAC ed il Ministero dell'Interno il 16 Ottobre 2018 e riguardanti le c.d. "Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia" di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014;	
	- il comma 17 dell'art. 1 della Legge 190/2012, il quale prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità, la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara;	
	- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;	
	<b>SI SANCISCE QUANTO SEGUE</b>	
	<b>Articolo 1 – Oggetto</b>	
	Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra il Comune di Ferrandina e l'operatore economico a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno a contrastare pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito della procedura in oggetto. A presidio di tali principi è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento comporta l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori, come previsti e disciplinati dall'art. 5 del presente Patto.	
	Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di Ferrandina e dell'operatore economico impiegati ad ogni livello nel procedimento di gara e nell'esecuzione del contratto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il	

cui spirito condividono pienamente, degli obblighi in esso contenuti nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso. Le parti vigilano affinché gli impegni sopraindicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

## **Articolo 2 - Ambito di applicazione**

Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici, dei dipendenti del comune di Ferrandina nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

Il medesimo è allegato alla documentazione di ogni gara bandita dal Comune di Ferrandina di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Patto è altresì allegato ad ogni contratto/convenzione stipulati con il comune di Ferrandina, dai quali viene espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, è richiesta, nei modi previsti dalla lex specialis di gara, un'apposita dichiarazione di accettazione del presente Patto di Integrità da parte del legale rappresentante dell'operatore economico.

Non si procede alla sottoscrizione del presente Patto di integrità in caso di affidamenti tramite il mercato elettronico, verificata l'avvenuta sottoscrizione di Patto di integrità cui i soggetti abilitati al detto mercato siano tenuti.

Rimangono esclusi dalla sottoscrizione del Patto di integrità tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro **5.000,00**.

## **Articolo 3 - Obblighi degli operatori economici**

	L'operatore economico si impegna, nel rispetto del presente Patto di Integrità,	
	a:	
	<b>Clausola n. 1</b>	
	Dichiarare di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al presente	
	Patto d'Integrità che qui sono integralmente riportate e di accettarne	
	incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'impresa si impegna, inoltre, a	
	segnalare al Comune di Ferrandina qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità	
	o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del	
	contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare	
	le decisioni di gara o di contratto.	
	<b>Clausola n. 2</b>	
	Denunciare immediatamente, pena la decadenza dal contratto e dai benefici,	
	alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione,	
	intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso	
	si manifesti, nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la	
	compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per	
	indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a imprese	
	terze, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.), con facoltà	
	dell'Amministrazione di recedere dal contratto o dall'agevolazione finanziaria	
	ove venga accertata la violazione di siffatta clausola, salva l'ipotesi di	
	un'accertata collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, così come previsto dalla	
	vigente normativa.	
	<b>Clausola n. 3</b>	
	Dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di	

tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. ===

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

#### **Clausola n. 4**

Segnalare alla Prefettura di Matera l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola n. 2.

#### **Clausola n. 5**

Dichiarare di essere a conoscenza ed accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I del D.Lgs. n. 159/2011 o informazioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e successive mm. e ii..

#### **Clausola n. 6**

Dichiarare di essere a conoscenza ed accettare che qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni prefettizie, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore delle prestazioni

	fino a quel momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante	
	automatica detrazione, da parte del Comune di Ferrandina, del relativo importo	
	dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile e fermo	
	e impregiudicato il maggior danno.	
	<b>Clausola n. 7</b>	
	Dichiarare di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede	
	la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca	
	dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato	
	inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza	
	sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di	
	tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.	
	<b>Clausola n. 8</b>	
	Dichiarare che le offerte sono improntate a serietà, integrità, indipendenza e	
	segretezza, impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di	
	lealtà, trasparenza e correttezza, e a non accordarsi con altri partecipanti alla	
	gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.	
	<b>Clausola n. 9</b>	
	Dichiarare di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si impegna ad	
	avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni	
	qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine	
	sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia	
	intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318	
	c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis	
	c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..	

## Clausola n. 10

Di prendere atto ed accettare che qualora il Comune di Ferrandina, in veste di stazione appaltante, accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, le imprese verranno escluse, dandone comunicazione all'Autorità di Vigilanza. Saranno considerati quali sospetti casi di anomalia e quindi soggetti a verifica, ai fini dell'art. 80, comma 5, lett. m del D.Lgs. n. 50/20196 seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole:

- utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti;
- utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
- rapporto di coniugio o vincoli di parentela e affinità tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti.

## Clausola n. 11

Rispettare l'obbligo di segnalare, a mezzo autocertificazione, tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.

L'impresa dichiara inoltre le sentenze per le quali abbia beneficiato della non



	menzione fatta eccezione per le condanne nei seguenti casi:	
	- quando il reato è stato depenalizzato;	
	- condanne per cui è intervenuta la riabilitazione;	
	- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;	
	- revoca della condanna medesima.	
	<b>Clausola n. 12</b>	
	Assolvere a tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di	
	assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto. Qualora la	
	sottoscritta impresa non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge	
	il contratto è risolto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3.	
	Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni relative all'appalto costituisce causa di risoluzione del contratto.	
	<b>Clausola n. 13</b>	
	L'amministrazione e l'operatore economico s'impegnano a trattare i dati	
	contenuti nel contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per	
	l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in	
	materia.	
	<b>Clausola n. 14</b>	
	Dichiarare di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a	
	stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente o ad essi allegati al	
	fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del Comune di	
	Ferrandina.	
	<b>Clausola n. 15</b>	
	Dichiarare in fase di presentazione dell'offerta, ai fini della corretta	

applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.,  
l'insussistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nei casi ivi  
indicati, con ex dipendenti del Comune di Ferrandina nonché l'impegno a non  
costituire rapporti di lavoro nei medesimi casi per tutta la durata del contratto  
e sino alla concorrenza di anni tre dalla cessazione dal servizio dei suddetti  
dipendenti.

L'operatore economico prende atto e accetta che la violazione di tutti gli  
impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l'applicazione delle  
sanzioni di cui all'art. 5.

Nelle fasi successive all'aggiudicazione i predetti obblighi si intendono riferiti  
all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai  
propri subcontraenti. A tal fine la clausola che prevede il rispetto degli obblighi  
di cui al presente Patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati  
dall'aggiudicatario con i propri subcontraenti a pena di risoluzione del  
contratto tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario.

#### **Articolo 4 - Obblighi della Stazione Appaltante**

La Stazione Appaltante si impegna, nel rispetto del presente Patto di Integrità,  
a:

- a) conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e  
correttezza;
- b) attivare le procedure sanzionatorie di legge nei confronti del personale che  
non conformi il proprio operato ai principi richiamati al precedente punto ed  
alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti  
pubblici e nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di

	Ferrandina;	
	c) avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni	
	qualvolta nei confronti dell'operatore economico, dell'imprenditore, del	
	direttore tecnico e/o dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, sia stata	
	disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio, di cui la Stazione	
	Appaltante sia venuta legalmente a conoscenza, per taluno dei delitti di cui agli	
	artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis,	
	353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale.	
	d) rendere pubblici ed accessibili i dati riguardanti la procedura e	
	l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.	
	L'esercizio della potestà risolutoria, qualora ne ricorrano i casi, è esercitato	
	dalla Stazione Appaltante ed è subordinato alla previa determinazione	
	dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.	
	A tal fine, la Prefettura competente, avuta la comunicazione da parte della	
	Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola	
	risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità	
	Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi	
	risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto	
	contrattuale tra Stazione Appaltante ed operatore economico aggiudicatario,	
	alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014.	
	<b>Articolo 5 – Sanzioni</b>	
	In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della dichiarazione di	
	accettazione del presente patto di integrità, resa secondo le prescrizioni della	
	lex specialis di gara, si applica l'articolo 83 del Codice dei contratti.	

L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche di una sola delle prescrizioni indicate del presente Patto comporta, oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto ed impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione provvisoria se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel presente patto di integrità durante l'esecuzione del contratto comporterà per l'aggiudicatario, l'addebito di una somma pari ad **10%** calcolata sul valore posto a base di gara per danno arrecato al Comune di Ferrandina, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore.

In ogni caso, il mancato rispetto delle clausole del presente patto comporterà inoltre, l'esclusione della suddetta impresa dalle gare indette dal Comune di Ferrandina per 3 (tre) anni.

#### **Articolo 6 – Durata**

Il presente Patto di Integrità e le relative penali applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito del contratto/convenzione in oggetto e sino alla data di scadenza del periodo di

[illegible]

## Articolo 7 – Norma finale

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente

---

Patto d'integrità tra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra i concorrenti

---

stessi sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente secondo i criteri di legge.

## Sommario

Art. 1	OGGETTO DELL'APPALTO- .....	7
Art. 2	IMPORTO DEL CONTRATTO.....	8
Art. 3	CONSEGNA DEI LAVORI-INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE .....	10
Art. 4	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI.....	14
Art. 5	ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI .....	15
Art. 6	CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	19
Art. 7	MODIFICHE CONTRATTUALI.....	23
Art. 8	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	26
Art. 9	ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI.....	29
Art. 10	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	33
Art. 11	- TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI E PREMI DI ACCELLELAZIONE.....	34
Art. 12	- SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI.....	39
Art. 13	DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	41
Art. 14	- CAUZIONI E GARANZIE.....	42
Art. 15	- SUBAPPALTO .....	43
Art. 16	- PIANI DI SICUREZZA .....	45
Art. 17	- ONERI PREVIDENZIALI E PAGAMENTO DEI LAVORATORI .....	45
Art. 18	- SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO .....	46
Art. 19	- RISERVE E CONTROVERSIE .....	47
Art. 20	- ONERI DIVERSI.....	48
Art. 21	- NORME FINALI .....	48
Art. 22	- ALLEGATI.....	48

